CAMERA DEI DEPUTATI N. 1041

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLIZIO

Modifiche agli articoli 179, 240, 333 e 335 del codice di procedura penale, in materia di scritti anonimi e di diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali

Presentata il 17 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'opinione pubblica è sempre più informata attraverso i mezzi di comunicazione, e partecipa, con maggiore intensità, alla vita sociale e pubblica.

Tale preliminare osservazione consente di superare alcuni, anacronistici, istituti ed in particolare consente un diverso orientamento, rispetto al passato, per quanto attiene l'approccio dei cittadini con il mondo giudiziario e con la pubblica amministrazione.

La consapevolezza della gente, un maggior grado di responsabilità civica, una coscienza più salda sul piano morale, impongono il superamento della delazione anonima che è contro la nostra civiltà di diritto.

L'uso distorto e strumentale del ricorso anonimo va a discapito della verità e della responsabilità.

Purtroppo nonostante le novità introdotte dal codice di procedura penale si continua ad utilizzare la delazione anonima, appesantendo, complessivamente, la macchina della giustizia, e suscitando perplessità nel mondo accademico e giudiziario.

Le proposte di modifica tendono ad adeguare ai nuovi momenti sociali ed ad una nuova cultura civica le norme del codice di procedura penale nella parte corrispondente al richiamo agli scritti anonimi.

Nel contempo, sempre per evitare le continue strumentalizzazioni e l'utilizzo improprio di istituti dettati a garanzia

dell'imputato, si propone di modificare le norme relative alla conoscenza sia dell'avviso di garanzia sia dei risultati delle indagini, imponendo la diffusione delle notizie riguardanti i procedimenti penali solo nella fase conclusiva.

Le norme così come modificate del codice di procedura penale intendono salvaguardare il cittadino fino alla conclusione dell'indagine e tendono ad assicurare la segretezza delle indagini fino al loro esaurimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 179 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 179. – (*Nullità assolute*). — 1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178, comma 1, lettera *a*), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

2. Sono insanabili e rilevabili d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge, nonché le nullità previste dagli articoli 240 e 333 ».

ART. 2.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 240. – (*Documenti anonimi*). — 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. I documenti di cui al comma 1 non possono essere registrati ma sono distrutti dal magistrato che li riceve.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 determina la nullità del procedimento, ai sensi dell'articolo 179 ».

ART. 3.

1. L'articolo 333 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 333. – (*Denuncia da parte di privati*). — 1. Ogni persona che ha notizia

di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Le denunce pervenute in forma anonima sono immediatamente distrutte.

4. In nessun caso uno scritto anonimo può essere utilizzato per attività di polizia giudiziaria o per le indagini preliminari. ».

ART. 4.

1. L'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 335. – (*Registro delle notizie di reato*). — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. È vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato.

4. È vietata la pubblicazione, con qualsiasi mezzo di informazione, di notizie riguardanti procedimenti penali in corso, prima del decreto di citazione a giudizio.

5. Nel pubblicare notizie relative a procedimenti per i quali si è disposto il rinvio a giudizio, a salvaguardia delle

parti, nel processo vanno enunciate con il provvedimento emesso le ragioni dell'accusa e della difesa.

6. Chiunque violi le norme di cui ai commi 3 e 4 è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1 a 10 milioni di lire. ».